



Consorzio A.S.I. in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Ragusa

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA**

N. 109 /RG del 23 SET. 2015

**OGGETTO: Autorizzazione locazione di un immobile di proprietà della ditta ELLEPI' S.r.l.
alla ditta 2i Rete Gas S.p.A. - Agglomerato industriale di Ragusa.**

Il Responsabile del procedimento

- **Vista** la Legge Regionale n. 8 del 12-01-2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I.R.S.A.P.);
- **Vista** la circolare dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive n. 1576 del 28/03/2012, con la quale sono stati dati gli indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. n. 8 del 12/01/2012;
- **Visto** l'art. 64 della L.R. 9 del 15/05/2013;
- **Vista** la circolare congiunta dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive e dell'Assessorato Regionale all'Economia n° 4 del 25/07/2013;
- **Visto** lo Statuto dell'I.R.S.A.P. approvato con Decreto n. 44/Gab del 06/03/2013, dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive;
- **Visto** il Decreto del Dirigente Generale del dipartimento Regionale delle Attività Produttive n. 344 del 22/02/2013, con il quale è stato approvato lo schema di accordo tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 10/1991, da stipulare tra I.R.S.A.P. e gli undici Consorzi siciliani per le Aree di Sviluppo Industriale in liquidazione – Gestione a contabilità separata I.R.S.A.P.;
- **Vista** la delibera del Commissario Straordinario dell'I.R.S.A.P. n. 5 del 4 marzo 2013, che approva lo schema di accordo tra I.R.S.A.P. e gli undici Consorzi siciliani per le Aree di Sviluppo Industriale in liquidazione – Gestione a contabilità separata I.R.S.A.P.;
- **Visto** l'accordo stipulato in data 05/03/2013, n. 15/RG, tra I.R.S.A.P. ed il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale in liquidazione di Ragusa,- Gestione separata I.R.S.A.P. conforme allo schema di cui sopra;
- **Vista**, la nota prot. n. 9009 del 14/11/2013 con la quale Il Dirigente Generale dell'I.R.S.A.P. richiama l'attenzione sulla necessità di approvare le graduatorie e conseguenti assegnazioni di lotti per insediamenti produttivi, nel rispetto dei regolamenti vigenti negli ex Consorzi A.S.I.;
- **Visto**, il regolamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi, approvato con delibera del C.D. n. 65 del 06/06/2011 dell'ex Consorzio ASI di Ragusa, per la parte vigente in forza del succitato Accordo istituzionale del 05/03/2012;

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119330389

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: ragusa@irsapsicilia.it
PEC: ragusa@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA

- **Vista**, in quanto applicabile, la Legge Regionale n. 1 del 04/01/2012, vigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della sopracitata Legge Regionale n. 8 del 12/01/2012;



Premesso che

- La Ditta ELLEPI' S.r.l. con sede in Ragusa Via M. Rumor n. 8, P. I.V.A. 01177920889 proprietaria di un insediamento industriale sito all'interno dell'agglomerato consortile di Ragusa, con nota del 30/07/2015 acquisita al protocollo consortile n. 3831 del 30/07/2015, ha presentato istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione alla locazione di parte dell'opificio alla ditta 2i Rete Gas S.p.A., con sede a Milano Via Paolo da Cannobio n. 33, P. I.V.A. n. 06724610966, che svolge attività di tipo industriale, riguardante la distribuzione del gas;
Vista la documentazione trasmessa in allegato alla richiesta di locazione, riferita alla ditta 2i Rete Gas S.p.A. potenziale ditta locataria;
Visto il rapporto istruttorio prot. n. 865/Int. del 21/09/2015, quale parte integrante del presente provvedimento;
Vista la nota prot. n. 3967 del 06/08/2015 con la quale è stata chiesta alla Prefettura di Milano la certificazione antimafia;
Vista la dichiarazione sostitutiva del 06/08/2015 con la quale la ditta ELLEPI' S.r.l., dichiara, di essere titolare dello scarico giusta autorizzazione rilasciata dal Comune di Ragusa in data 06/10/2008 n. 117, nonché di essere responsabile dello scarico finale composto oltre ai reflui provenienti dalla propria attività anche dai reflui provenienti dall'attività della ditta 2i Rete Gas S.p.A, locataria di parte dell'immobile.

PROPONE AL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA

1. di autorizzare ai sensi dell' art. 22 del sopra citato regolamento la ditta ELLEPI' S.r.l. a cedere in locazione parte del proprio immobile ubicato nella nell'agglomerato industriale di Ragusa, alla ditta 2i Rete Gas S.p.A con sede a Milano Via Paolo da Cannobio n. 33, P. I.V.A. n. 06724610966, nel rispetto da parte della stessa di tutti gli obblighi, prescrizioni e regolamenti in materia di gestione dei lotti nei poli industriali di competenza di questo a condizione che nel contratto di locazione venga inserita la seguente dicitura " la ditta conduttrice è a conoscenza dei regolamenti consortili e di tutti gli obblighi e prescrizioni a carico della ditta cedente nei confronti del Consorzio e delle relative conseguenze in caso di inadempienza e pertanto la ditta conduttrice si obbliga a rispettare i regolamenti consortili e tutti gli obblighi e prescrizioni compresi il rispetto dei livelli occupazionali contenuti nella richiesta di autorizzazione, accettandone le relative clausole consequenziali in caso di inadempienza. Il contratto di locazione da trasmettere al consorzio entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, mancante di quanto sopra riportato e da considerarsi privo della necessaria autorizzazione consortile con conseguente attivazione delle clausole di inadempienze riportate nell'atto di sottomissione a suo tempo sottoscritto;

Pagina - 2 -

2. di prendere atto che la 2i Rete Gas S.p.A. utilizzerà l'immobile in argomento per lo svolgimento della propria attività industriale di distribuzione di gas naturale;
3. sottoscrivere con la ditta subentrante apposito atto di sottomissione con il quale si impegna a rispettare tutte norme, clausole, prescrizioni contenute nei regolamenti consortili in materia di gestione lotti, di cui allo schema allegato;
4. di prendere atto che lo scarico finale è composto oltre ai reflui provenienti dall'attività della ditta ELLEPI' S.r.l. anche dai reflui provenienti dall'attività della ditta 2i Rete Gas S.p.A., locataria di parte dell'immobile per i quali la ditta ELLEPI' S.r.l. si dichiara unica responsabile e che in ogni caso è fatto obbligo stessa di rispettare sia qualitativamente che quantitativamente i limiti della vigente autorizzazione allo scarico;
5. porre, quale condizione essenziale dell'autorizzazione, la mancata sussistenza di cause o motivi di decadenza o sospensione e di divieto, a seguito delle risultanze di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., da parte della Prefettura di Ragusa, nei confronti della ditta Molino di Ragusa S.r.l., in caso contrario, si procederà alla revoca della determina;
6. notificare copia della presente deliberazione alle ditte interessate.

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 10/1991, si attesta che nella formazione della proposta di provvedimento di cui all'oggetto, sono state valutate le condizioni di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del Provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Giuseppe Cicero)



**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA**

Esaminata la superiore proposta la ritiene meritevole di approvazione,

DETERMINA

1. autorizzare ai sensi dell' art. 22 del sopra citato regolamento la ditta ELLEPI' S.r.l. a cedere in locazione parte del proprio immobile ubicato nella nell'agglomerato industriale di Ragusa, alla ditta 2i Rete Gas S.p.A con sede a Milano Via Paolo da Cannobio n. 33, P. I.V.A. n. 06724610966, nel rispetto da parte della stessa di tutti gli obblighi, prescrizioni e regolamenti in materia di gestione dei lotti nei poli industriali di competenza di questo a condizione che nel contratto di locazione venga inserita la seguente dicitura " la ditta conduttrice è a conoscenza dei regolamenti consortili e di tutti gli obblighi e prescrizioni a carico della ditta cedente nei confronti del Consorzio e delle relative conseguenze in caso di inadempienza e pertanto la ditta conduttrice si obbliga a rispettare i regolamenti consortili e

Pagina - 3 -

irsap

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio A.S.I. in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Ragusa
Piazzale C. Zipelli - Zona Industriale - c.da Mugno Ragusa
Tel. 0932667124 - Fax. 0932667285 - Mail: info@asiragusa.it
P.IVA 00119380889

REGIONE
SICILIANA




tutti gli obblighi e prescrizioni compresi il rispetto dei livelli occupazionali contenuti nella richiesta di autorizzazione, accettandone le relative clausole consequenziali in caso di inadempienza. Il contratto di locazione da trasmettere al consorzio entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, mancante di quanto sopra riportato e da considerarsi privo della necessaria autorizzazione consortile con conseguente attivazione delle clausole di inadempienze riportate nell'atto di sottomissione a suo tempo sottoscritto;

2. di prendere atto che la 2i Rete Gas S.p.A. utilizzerà l'immobile in argomento per lo svolgimento della propria attività industriale di distribuzione di gas naturale;
3. sottoscrivere con la ditta subentrante apposito atto di sottomissione con il quale si impegna a rispettare tutte norme, clausole, prescrizioni contenute nei regolamenti consortili in materia di gestione lotti, di cui allo schema allegato;
4. di prendere atto che lo scarico finale è composto oltre ai reflui provenienti dall'attività della ditta ELLEPI' S.r.l. anche dai reflui provenienti dall'attività della ditta 2i Rete Gas S.p.A., locataria di parte dell'immobile per i quali la ditta ELLEPI' S.r.l. si dichiara unica responsabile e che in ogni caso è fatto obbligo stessa di rispettare sia qualitativamente che quantitativamente i limiti della vigente autorizzazione allo scarico;
5. porre, quale condizione essenziale dell'autorizzazione, la mancata sussistenza di cause o motivi di decadenza o sospensione e di divieto, a seguito delle risultanze di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., da parte della Prefettura di Ragusa, nei confronti della ditta Molino di Ragusa S.r.l., in caso contrario, si procederà alla revoca della determina
6. notificare copia della presente deliberazione alle ditte interessate.

Il Dirigente Responsabile
dell'Ufficio Periferico IRSAP di Ragusa
(Ing. Maurizio Catania)

